



COMUNE DI PIEVE DI BONO

Provincia di Trento

C.A.P. 38085

Tel. 0465/674001 - Fax 0465/670270

E-mail: comunepievedibono@editeltn.it

Cod. Fiscale 86003250221

Partita IVA 00307860221

**REGOLAMENTO
PER LA SCELTA DELLE FORME ORGANIZZATIVE
DI GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI
A RILEVANZA ECONOMICA ED IMPRENDITORIALE**

Approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 31 dd. 18.11.2009

	<i>pagina</i>
<i>Articolo 1 Oggetto e finalità</i>	3
<i>Articolo 2 Principi</i>	3
<i>Articolo 3 Servizi pubblici a rilevanza economica ed imprenditoriale</i>	3
<i>Articolo 4 Forme di gestione dei servizi</i>	4
<i>Articolo 5 Scelta della forma organizzativa di gestione del servizio</i>	4
<i>Articolo 6 Scelta del soggetto gestore nell'ipotesi di gestione indiretta</i>	4
<i>Articolo 7 Partecipazione a società ad influenza dominante pubblica</i>	4
<i>Articolo 8 Separazione delle funzioni – Contratto di servizio</i>	5
<i>Articolo 9 Funzioni di vigilanza e controllo sulla gestione</i>	5
<i>Articolo 10 Norma finale</i>	5
<i>Articolo 11 Entrata in vigore</i>	5

*Articolo 1
Oggetto e finalità*

1. Con il presente regolamento il Comune, nell'esercizio dei suoi poteri di autonomia, disciplina le procedure e i criteri per la scelta delle forme organizzative di gestione dei servizi pubblici a rilevanza economica ed imprenditoriale, in conformità all'articolo 68 del Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L, ed ai principi fissati dal Titolo IX dello Statuto comunale.

*Articolo 2
Principi*

1. Il Comune assume ed esercita tutti i servizi pubblici che nell'ambito delle funzioni proprie o ad esso trasferite, o delegate, siano ritenuti necessari od opportuni per soddisfare le finalità sociali e di promozione dello sviluppo economico e civile della comunità.
2. La determinazione delle tariffe dei servizi pubblici, indipendentemente dalla forma organizzativa individuata, deve essere ispirata al principio della copertura dei costi di gestione, al fine di garantire l'equilibrio economico-finanziario della gestione stessa.
3. Al fine, e per assicurare un migliore grado di efficienza ed efficacia nella gestione dei servizi, il Comune può attuare le forme collaborative intercomunali di cui al capo VIII del Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L.

*Articolo 3
Servizi pubblici a rilevanza economica ed imprenditoriale*

1. La natura di servizi pubblici a rilevanza economica ed imprenditoriale è dichiarata nella deliberazione con la quale il Comune, nell'ambito delle proprie attribuzioni, procede alla loro assunzione e/o organizzazione, avuto riguardo ad elementi come la remuneratività, attuale o potenziale, dei servizi stessi, le modalità di esercizio ed in particolare la natura dell'eventuale soggetto affidatario.
2. A mero titolo esemplificativo, sono considerati a rilevanza economica ed imprenditoriale, i servizi pubblici inerenti:
 - a) al ciclo integrale delle acque;
 - b) alla produzione, acquisto, trasporto, distribuzione e vendita di gas combustibili;
 - c) alla produzione, acquisto, trasporto, distribuzione e vendita di energia elettrica;
 - d) al ciclo integrale dei rifiuti e dell'igiene urbana;
 - e) alla realizzazione e gestione di impianti sportivi, strutture turistico-ricettive, parcheggi;
 - f) alla realizzazione e gestione del trasporto pubblico turistico.
3. L'assunzione può limitarsi anche a singole fasi attinenti i predetti servizi.

*Articolo 4
Forme di gestione dei servizi*

1. Il Comune nella deliberazione di assunzione del servizio stabilisce se provvedere alla gestione mediante forme collaborative con altri enti pubblici e se intende svolgere il servizio in forma diretta ovvero in forma indiretta, avuto riguardo, in relazione alla natura del servizio, ai profili di economicità e di efficienza dell'organizzazione e gestione.
2. Costituisce svolgimento del servizio in forma diretta:
 - a) la costituzione di aziende speciali e di consorzi azienda;
 - b) la costituzione o partecipazione ad apposite società per azioni o a responsabilità limitata ad influenza dominante pubblica;
 - c) la gestione in economia.
3. Costituisce svolgimento del servizio in forma indiretta l'affidamento a terzi di cui all'articolo 68 comma 6 lettera c) del Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L.

*Articolo 5
Scelta della forma organizzativa di gestione del servizio*

1. La deliberazione inerente la scelta o la modifica della forma organizzativa di un servizio pubblico a rilevanza economica ed imprenditoriale deve fare riferimento ad un'analisi comparativa tra le diverse ipotesi di gestione finalizzata all'individuazione di quella idonea a garantire la migliore soddisfazione dell'utenza nel rispetto dei principi di efficienza ed economicità.

*Articolo 6
Scelta del soggetto gestore nell'ipotesi di gestione indiretta*

1. La scelta del soggetto gestore dei servizi in forma indiretta è preceduta da apposita procedura concorsuale. La disciplina dell'esperimento concorsuale, salvo i casi in cui sia prevista da specifica normativa di settore, è mutuata dalla normativa provinciale in vigore in materia di contratti e, ricorrendo il caso, dalla normativa di adeguamento al diritto comunitario.
2. L'espletamento della procedura è demandato alla struttura comunale competente, che può eventualmente avvalersi di una commissione tecnico-amministrativa, composta da esperti nelle materie oggetto del servizio da affidare.

*Articolo 7
Partecipazione a società ad influenza dominante pubblica*

1. In caso di costituzione o di partecipazione a società di capitali, dallo statuto societario ovvero da altre apposite pattuizioni deve risultare l'impegno della compagine sociale formata dagli enti locali al mantenimento della natura di società ad influenza dominante pubblica.
2. Nel caso di partecipazione minoritaria, il Comune stipula idonei patti di sindacato con altri enti locali al fine di raggiungere unitariamente detto livello minimo di partecipazione, come richiesto dall'articolo 68 del Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni della Regione autonoma Trentino-Alto Adige,

approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L.

Articolo 8

Separazione delle funzioni – Contratto di servizio

1. Ad esclusione della gestione in economia, nell'organizzazione dei servizi pubblici a rilevanza economica ed imprenditoriale, il Comune separa le funzioni amministrative di governo dai compiti di produzione e gestione.
2. La disciplina relativa al rapporto tra Comune e gestore è racchiusa nel contratto di servizio, disciplinato dalla normativa vigente.
3. Nel caso di gestione in economia il Comune approva, contestualmente alla deliberazione di assunzione del servizio, un regolamento di gestione al quale applicare per quanto compatibili le disposizioni in materia di contratto di servizio.

Articolo 9

Funzioni di vigilanza e controllo sulla gestione

1. Il Comune provvede ad individuare con la deliberazione di assunzione del servizio o di scelta della forma di gestione le condizioni per l'esercizio delle funzioni di indirizzo, vigilanza e controllo.
2. Le funzioni di vigilanza e controllo sono esercitate dal Comune attraverso le proprie strutture o mediante convenzione con altri enti.

Articolo 10

Norma finale

1. Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento si rinvia alle specifiche disposizioni legislative e regolamentari di settore, alle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni ed allo statuto comunale.

Articolo 11

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore a decorrere dalla data di esecutività della deliberazione di approvazione.
2. Il presente regolamento sostituisce ed abroga le precedenti regolamentazioni in materia.